IMPRENDO
Servizi Globali Aziendali
Via P. Togliatti, 45 - 70015 Noci (BA)
Tel. +39 080 4974334 Tel. +39 080 4949240
Tel. +39 080 8411661 Fax +39 080 4949037
segreteria@imprendo.eu
www.imprendo.eu

CIRCOLARE MENSILE PER L'IMPRESA

Luglio 2026

Informative e news per la clientela di studio

Le *news* di luglio 2
Le scadenze delle comunicazioni alle casse previdenziali private 3
I crediti edilizi acquistati non possono estinguere le cartelle previdenziali a ruolo 5
L'Agenzia chiarisce le modalità di calcolo degli acconti per i soggetti che applicano il concordato preventivo biennale 7
Ammortamento dei beni concessi in comodato ai clienti (Cassazione n. 18431/2026) 10
Iperammortamento 2026: al via dal 12 giugno scorso le comunicazioni preventive sulla piattaforma GSE 12
Deduzione forfetaria autotrasportatori – periodo d'imposta 2025 e compilazione redditi 2026 15
Enunciazione dei finanziamenti soci e l'applicazione dell'imposta di registro al 3% 17
Definite le regole tecniche per lo scambio di dati sulle cripto-attività 20
In scadenza al 31 luglio il pagamento della rottamazione-*quinquies* 21
Certificazione unica e compensi ai forfetari: l'esonero non è sempre automatico 22

I formulari operativi

Check list modello Irap 25
Check list modello redditi 28

Le procedure amministrative e contabili in azienda

L'acquisto e la vendita di veicoli aziendali 32

Occhio alle scadenze

Principali scadenze dal 16 luglio 2026 al 15 agosto 2026 37

Informative e news per la clientela di studio

INTERVENTI EDILIZI CON OBBLIGO DI RIACCATASTAMENTO

L'obbligo di aggiornamento catastale scatta ogni volta che i lavori incidono sulla redditività ordinaria dell'unità immobiliare, anche senza variazioni di superficie o planimetria. Per il solo ampliamento impiantistico, viene fornita una formula di calcolo per valutare se l'incremento di redditività è sufficientemente significativo da giustificare la rideterminazione del classamento. La circolare 36/2013 stabilisce che l'aggiornamento catastale non è necessario se l'incremento di redditività dell'immobile è inferiore rispetto al 15% della tariffa d'estimo della classe catastale attuale. La risoluzione 21/2026 estende questo criterio (istituito per gli impianti fotovoltaici) anche ad altri impianti come sistemi di accumulo, eolico e solare termico.

(Agenzia delle entrate, risoluzione 21/2026)

ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE CHE DIVENTA STP

Uno studio associato che si trasforma in società tra professionisti sotto forma di società a responsabilità limitata ha chiesto se il costo rivalutato delle quote associative al 1° gennaio 2026 mantiene rilevanza fiscale anche dopo la trasformazione. L'Agenzia delle entrate conferma che la trasformazione avviene in regime di neutralità fiscale ai sensi dell'art.177-bis, D.P.R. 917/1986 che esclude il realizzo di plusvalenze e impone la continuità dei valori fiscalmente riconosciuti. L'Agenzia estende tale principio di neutralità anche al costo delle partecipazioni in capo ai soci, che conservano nella STP lo stesso valore fiscale delle quote associative, comprensivo della rivalutazione al 1° gennaio 2026.

(Agenzia delle entrate, risposta ad interpello 123/2026)

CONFERIMENTO QUOTE IN NEWCO E DONAZIONE

Un imprenditore che ha conferito le partecipazioni della propria holding in una società neocostituita e poi le ha donate ai figli tramite patto di famiglia non può godere dell'esenzione dall'imposta di donazione per due motivi: le azioni di categoria C, interamente riservate al donante, attribuiscono diritti di veto sia in assemblea su materie straordinarie sia in consiglio di amministrazione tali da impedire ai figli un effettivo controllo di diritto e, inoltre, il conferimento preventivo delle partecipazioni nella newco in regime di realizzo controllato (preordinato alla successiva donazione) configura abuso del diritto ai sensi dell'art. 10-bis dello Statuto del Contribuente.

(Agenzia delle entrate, risposta ad interpello 115/2026)

CESSIONE IMMOBILE CHE HA FRUITO DI SUPERBONUS

L'Agenzia delle entrate ha escluso la tassazione della plusvalenza ai sensi dell'art.67 co.1 lett.b-*bis* del D.P.R. 917/1986 quando l'immobile oggetto di precedente intervento che ha beneficiato di Superbonus e poi ceduto a terzi viene adibito ad abitazione principale dei familiari del cedente per la maggior parte del decennio antecedente la cessione.

(Agenzia delle entrate, risposta ad interpello 124/2026)

LE SCADENZE DELLE COMUNICAZIONI ALLE CASSE PREVIDENZIALI PRIVATE

Come ogni anno si avvicina il termine entro il quale i professionisti iscritti a casse di previdenza private devono provvedere a inviare la comunicazione reddituale relativa al 2025, utile a conteggiare il saldo dei contributi dovuti.

Nella tabella che segue si pubblicano le informazioni basilari delle principali casse di previdenza, derivanti da quanto previsto dai Regolamenti dei singoli Enti.

Categoria	Sito di riferimento	Termine invio comunicazione reddituale	Termine di versamento saldo 2025
Attuari, chimici, geologi, dottori agronomi e dottori forestali	www.epap.it	Comunicazione reddituale entro il 31/07/2026	1° acconto entro il 07/04/2026, 2° acconto entro il 05/08/2026 e saldo entro il 15/11/2026 con facoltà di suddividere ciascuno dei 3 pagamenti in 2 rate
Agrotecnici e Periti agrari	www.enpaia.it	Comunicazione reddituale entro il 31/07/2026	Saldo entro 30 giorni dalla data di scadenza per il pagamento delle imposte sul reddito
Avvocati	www.cassaforense.it	Mod. 5/2026 entro il 30/09/2026	1° rata entro il 30/09/2026 e 2° rata entro il 31/12/2026
Biologi	www.enpab.it	Mod. 1.2026 entro il 30/10/2026	1° rata entro il 30/10/2026 e 2° rata entro il 30/12/2026
Consulenti del lavoro	www.enpacl.it	Modello 23/red entro il 30/09/2026	Saldo entro il 30/09/2026 (rateizzabile)
Dottori commercialisti ed esperti contabili	www.cnpadc.it	Comunicazione reddituale entro il 01/12/2026	Saldo entro il 20/12/2026 (rateizzabile)
Dottori commercialisti ed esperti contabili (Cassa ragionieri)	www.cassaragionieri.it	Modello A/19 entro il 31/07/2026	Acconto entro il 16/09/2026 e saldo entro il 16/12/2026
Farmacisti	www.enpaf.it	Non prevista	Già versati nel corso del 2025
Geometri	www.cassageometri.it	Comunicazione entro il 30/09/2026	Saldo entro il 30/09/2026 (rateizzabile)
Giornalisti autonomi	www.inpgi.it	Comunicazione entro il 30/09/2026	Saldo entro il 31/10/2026 oppure in 3 rate

Infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia	www.enpapi.it	Modello UNI/2026 entro il 10/09/2026	Saldo in 3 rate l'ultima entro il 10/12/2026
Ingegneri, architetti	www.inarcassa.it	Modello DICH/2026 entro il 2/11/2026	Saldo entro il 31/12/2026 (rateizzabile)
Medici, odontoiatrici	www.enpam.it	Modello D/2026 per la quota B entro il 31/07/2026	Saldo quota B entro il 31/10/2026 (rateizzabile)
Notai	www.cassanotariato.it	Non prevista	Il contributo mensile va pagato entro la fine del mese successivo a quello di competenza
Periti industriali	www.eppi.it	Mod. EPPI 03 entro il 30/09/2026	Saldo entro il 30/09/2026
Psicologi	www.enpap.it	Comunicazione reddituale entro il 01/10/2026	Saldo entro il 01/10/2026
Veterinari	www.enpav.it	Mod. 1/2026 entro il 30/11/2026	Saldo entro il 28/02/2027

Si consiglia, in ogni caso, alla gentile Clientela di fare sempre riferimento al sito web dei vari Enti, al fine di poter raccogliere eventuali aggiornamenti o proroghe, anche a seguito della pubblicazione del D.L. 89/2026 che ha prorogato dal 30 giugno 2026 al 20 luglio 2026 il termine per il versamento del saldo 2025 delle imposte sui redditi derivanti dalla dichiarazione per i soggetti Isa.

I CREDITI EDILIZI ACQUISTATI NON POSSONO ESTINGUERE LE CARTELLE PREVIDENZIALI A RUOLO

L'Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 110/2026, ha confermato che i crediti previdenziali iscritti a ruolo non pregiudicano la possibilità di utilizzare detti crediti in compensazione i crediti edilizi; tali crediti edilizi, però, non sono utilizzabili in compensazione con i debiti previdenziali a ruolo.

Il caso

Il caso esaminato nel richiamato interpello riguarda un professionista debitore verso la Cassa Forense, con cartelle affidate all'agente della riscossione e una rateizzazione in corso su 72 rate. L'istante intendeva acquistare da terzi un credito d'imposta da Superbonus, articolo 119 del D.L. 34/2020, codice tributo 7719, quota 2026, per usarlo in compensazione in F24 e chiudere il debito residuo verso la Cassa entro l'anno.

I limiti generali alla compensazione non operano

L'Agenzia conferma solo una parte di questa ricostruzione.

Prima di tutto viene osservato che non vi è alcun ostacolo per quanto riguarda la compensazione tra crediti Superbonus e debiti previdenziali, anche di natura diversa dall'INPS; questa soluzione resta infatti pienamente legittima ai sensi dell'articolo 17, D.Lgs. 241/1997, come già chiarito nella risposta n. 478/2023.

L'Agenzia osserva, peraltro, che in relazione ai debiti previdenziali non operano i limiti generali alla compensazione:

- né per quanto riguarda l'articolo 31, comma 1, D.L. 78/10 riguardante il divieto di compensazione dei crediti erariali in presenza di carichi affidati all'agente della riscossione per imposte erariali e relativi oneri accessori di ammontare superiore a 1.500 euro;
- né per quanto riguarda l'articolo 37, comma 49-*quinquies*, D.L. 223/2006 riguardante il divieto di utilizzo in compensazione di tutti i crediti (erariali e di natura agevolativa), fatta eccezione per i crediti indicati alle lettere e), f) e g) del comma 2 dell'articolo 17, D.Lgs. n. 241/1997, in presenza dei carichi affidati all'agente della riscossione per importi complessivamente superiori a 50.000 euro.

Un debito previdenziale verso una Cassa professionale non rientra in questo perimetro, indipendentemente dall'importo e a prescindere dalla rateizzazione in corso. Le richiamate limitazioni, quindi, semplicemente non si applicano al caso.

L'impossibilità di compensare i crediti edilizi

Vi è però un altro ostacolo a tale utilizzo in compensazione.

L’articolo 31, D.L. 78/2010 riserva espressamente la possibilità di utilizzo di crediti per la compensazione di ruoli ai “crediti relativi alle stesse imposte” iscritte a ruolo; quindi i ruoli non possono essere estinti con qualunque credito.

Un credito agevolativo da interventi edilizi non è un credito erariale della stessa natura del debito che si vuole estinguere: è un credito d’imposta autonomo, disciplinato da una normativa speciale, con regole proprie di utilizzo per quote annuali non riportabili e non rimborsabili.

Conclusioni

La conclusione operativa è quindi a due livelli:

- il credito Superbonus acquistato resta utilizzabile in F24 per compensare altri debiti erariali o previdenziali correnti, anche in presenza di ruoli pendenti superiori a 1.500 euro, perché quei blocchi non scattano sui debiti previdenziali;
- tale credito non può essere impiegato per pagare, nemmeno parzialmente, la cartella esattoriale già affidata alla riscossione. La distinzione tra debito corrente e debito a ruolo, ai fini della compensazione, resta quindi determinante, e va verificata con attenzione prima di programmare l’acquisto di crediti fiscali con questa finalità.

L'AGENZIA CHIARISCE LE MODALITÀ DI CALCOLO DEGLI ACCONTI PER I SOGGETTI CHE APPLICANO IL CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE

Le FAQ recentemente pubblicate dall'Agenzia delle entrate nel corso del mese di giugno hanno progressivamente completato il quadro applicativo della disciplina degli acconti per i soggetti che applicano il concordato preventivo, in particolare nel caso in cui, al termine del biennio, il contribuente fuoriesca ovvero rinnovi il concordato.

Gli acconti

Tramite il concordato preventivo biennale (CPB), i contribuenti titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) possono aderire a una proposta di reddito imponibile formulata dall'Agenzia delle entrate per un biennio.

Quest'anno si possono presentare ben 4 situazioni diverse:

1. soggetti che aderiscono per la prima volta al concordato, per il biennio 2026-2027;
2. soggetti che si trovano nel pieno del biennio concordato, avendo aderito lo scorso anno per il 2025-2026;
3. soggetti che hanno aderito in occasione del biennio 2024-2025 e che quindi hanno terminato i loro obblighi e non intendono rinnovare l'opzione;
4. infine soggetti che avendo scelto il concordato per il biennio 2024-2025 vogliono confermare l'opzione anche per il successivo biennio 2026-2027.

Il secondo anno concordato

Nel caso di concordato in corso ci sono pochi dubbi: l'art. 20, comma 1, D.Lgs. 13/2024 dispone che, per i periodi d'imposta oggetto del concordato, gli acconti sono calcolati assumendo come base imponibile il reddito e il valore della produzione netta concordati.

Pertanto, i soggetti che hanno optato per il biennio 2025-2026 devono calcolare gli acconti 2026 sulla base del reddito concordato.

La prima adesione

Pochi dubbi anche nel caso in cui il contribuente decida di aderire per la prima volta al concordato nel biennio 2026-2027, posto che la norma disciplina tale aspetto; il successivo comma 2, dell'art. 20, D.Lgs. 13/2024 distingue tra:

- metodo storico, che comporta il pagamento di una maggiorazione nella seconda o unica rata dell'acconto (aspetto coerente con il fatto che il termine per l'opzione è successivo alla scadenza di versamento della prima rata di acconto);

- metodo previsionale, per il quale la seconda rata è calcolata come differenza tra l'acconto dovuto sulla base del reddito concordato e quanto versato nella prima rata.

La descritta disciplina delle maggiorazioni si applica solo al primo anno di applicazione del CPB, mentre nel secondo periodo d'imposta gli acconti seguono la descritta regola base prevista dal comma 1.

Fuoriuscita dal concordato

Il primo chiarimento fornito dall'Agenzia riguarda il caso (piuttosto frequente) di contribuente che ha terminato il primo biennio concordato, ossia il 2024-2025, e non intende rinnovare.

Con riferimento all'ipotesi di mancato rinnovo, la FAQ n. 1 dell'8 giugno 2026 ha fornito un chiarimento di fondamentale importanza: anche il contribuente che non abbia rinnovato il CPB per il biennio successivo deve, nel calcolo dell'acconto con il metodo storico, assumere come base di riferimento il reddito concordato del periodo d'imposta precedente (e non il reddito effettivamente dichiarato).

Analogo discorso vale per il calcolo dell'acconto IRAP: anche per questo tributo, il valore della produzione netta concordato per l'anno precedente costituisce la base del calcolo dell'acconto dell'anno successivo.

Rinnovo del concordato

La seconda questione riguarda le modalità di versamento dell'acconto nel caso di rinnovo del concordato per il biennio 2026-2027, per i contribuenti che già lo avevano applicato per il precedente biennio 2024-2025.

La FAQ n. 2 del 3 giugno 2026 ha chiarito che, in caso di rinnovo del CPB per il biennio successivo, il contribuente non è tenuto al versamento delle maggiorazioni previste dall'art. 20, comma 2.

Pertanto, il primo anno del biennio rinnovato è trattato, ai fini degli acconti, come un qualsiasi secondo anno di CPB: si applica soltanto la regola di base del comma 1 del richiamato art. 20, vale a dire l'assunzione del reddito concordato come base per il calcolo degli acconti, senza alcuna maggiorazione percentuale aggiuntiva.

Plusvalenze rateizzate

Altra questione analizzata nelle recenti FAQ è il riflesso sugli acconti concordati di eventuali plusvalenze 2025 che fosse state oggetto di rateizzazione.

La Legge 199/2025 (legge di bilancio 2026) ha infatti introdotto, all'art. 1, commi 42 e 43, una significativa modifica alla disciplina del reddito d'impresa, con riguardo al trattamento delle plusvalenze, eliminando la possibilità di rateizzarle a decorrere dal 2026.

Nell'ambito del CPB, il reddito concordato costituisce, come si è visto, la base per il calcolo degli acconti, ma tale valore deve essere conguagliato delle componenti straordinarie previste agli articoli 15 e 16, D.Lgs. 13/2024.

Come chiarito nella circolare n. 9/E/2025, nel caso in cui il contribuente abbia optato per la rateizzazione delle plusvalenze, il reddito concordato rettificato dovrà essere ridotto della sola quota di plusvalenza che ha concorso alla determinazione del reddito d'impresa dell'anno.

Il richiamato art. 1, comma 43, della Legge di bilancio 2026 ha previsto che, per la generalità dei contribuenti, al fine del calcolo dell'acconto relativo al periodo d'imposta 2026, le plusvalenze rateizzate che hanno concorso a formare il reddito dell'anno precedente (2025) siano sterilizzate. In sostanza, il reddito 2025 preso a riferimento per il calcolo dell'acconto 2026 viene considerato con l'intera plusvalenza, come se questa non fosse stata rateizzata.

La FAQ n. 1 del 3 giugno 2026 ha chiarito che tale ricalcolo in incremento dell'acconto per il periodo d'imposta 2026 deve essere effettuato anche se il contribuente applica il CPB.

AMMORTAMENTO DEI BENI CONCESSI IN COMODATO AI CLIENTI (CASSAZIONE N. 18431/2026)

Con l'ordinanza n. 18431 dell'8 giugno 2026, la Corte di Cassazione ha affermato che le quote di ammortamento dei beni materiali concessi in comodato gratuito ai clienti sono deducibili in capo al comodante anche quando tali beni non siano utilizzati per attività di produzione esternalizzata, non partecipino direttamente al ciclo produttivo interno e non siano fisicamente collocati presso l'impresa. È sufficiente che i beni siano strumentali per l'esercizio dell'impresa ai sensi dell'art. 102, comma 1, TUIR, cioè effettivamente inseriti nel programma economico dell'imprenditore e funzionali al raggiungimento dello scopo dell'impresa, ossia alla produzione di utili, ad esempio mediante il consolidamento dei rapporti commerciali, l'incremento delle vendite o la maggiore diffusione dei prodotti.

La vicenda riguardava una società che aveva acquistato macchinari "chiudi contenitori" e li aveva concessi in comodato gratuito ai propri clienti per agevolare l'utilizzo dei prodotti commercializzati e favorirne la diffusione. L'Agenzia delle Entrate aveva contestato la deducibilità delle relative quote di ammortamento, ritenendo mancante il requisito di strumentalità in quanto i beni non erano utilizzati nel ciclo produttivo della contribuente. La CTR Lazio, con sentenza n. 1956/2022, aveva confermato la ripresa a tassazione, interpretando la strumentalità in senso restrittivo, come necessario impiego diretto del bene nel processo produttivo dell'impresa. La Cassazione ha invece cassato tale impostazione, valorizzando una nozione più ampia di bene "strumentale per l'esercizio dell'impresa", non limitata ai beni produttivi in senso stretto ma comprensiva anche di quelli destinati a finalità commerciali e di supporto allo sviluppo dell'attività.

L'art. 102, comma 1, TUIR prevede la deducibilità delle quote di ammortamento dei beni materiali strumentali a partire dall'esercizio di entrata in funzione del bene, senza richiedere espressamente che questo sia fisicamente presso l'impresa o impiegato direttamente nel ciclo produttivo. Sul piano sistematico, la Corte richiama l'evoluzione giurisprudenziale in tema di beni in comodato utilizzati in processi produttivi esternalizzati o messi a disposizione di soggetti incaricati della distribuzione, nei quali i relativi costi sono stati ritenuti inerenti in quanto inseriti nel programma economico dell'impresa. In continuità con tale orientamento, la Corte ribadisce una concezione economico-funzionale dell'inerenza: un costo è deducibile non solo quando è riferibile a una specifica componente attiva di reddito, ma anche quando è correlato in senso ampio all'impresa in quanto tale, perché sostenuto per lo svolgimento di un'attività potenzialmente idonea a produrre utili, anche se il collegamento con i ricavi non è immediato o diretto.

Nel caso di specie, i macchinari concessi in comodato ai clienti servivano a favorire l'utilizzo dei prodotti forniti dall'impresa, a consolidare i rapporti commerciali e ad aumentarne le vendite; per la Cassazione, tali beni concorrono alla realizzazione del programma economico dell'impresa e soddisfano quindi il requisito di strumentalità richiesto dall'art. 102 TUIR. Il principio di diritto enunciato riconosce la possibilità di

ammortizzare i beni affidati in comodato, anche se non impiegati dal comodatario in attività produttive esternalizzate, quando essi siano destinati a favorire il consolidamento e lo sviluppo dei rapporti commerciali e la diffusione dei prodotti dell'imprenditore.

La Corte, tuttavia, sottolinea espressamente la rilevanza del profilo probatorio: le condizioni che giustificano la deducibilità devono essere rigorosamente accertate dal giudice di merito. Ne discende, sul piano operativo, che il contribuente deve poter documentare in modo puntuale la funzione economica dei beni concessi in comodato e il loro inserimento nel programma economico dell'impresa, nonché il contributo che tali beni apportano allo sviluppo dell'attività (ad esempio in termini di incremento delle vendite, fidelizzazione della clientela o penetrazione commerciale).

Diventa, quindi, opportuno predisporre un adeguato corredo documentale (contratti di comodato, delibere o relazioni interne che illustrino le ragioni economiche dell'operazione, evidenze sull'andamento dei risultati commerciali) idoneo a dimostrare l'inerenza dei costi sostenuti.

Per le imprese che concedono beni in comodato a clienti o ad altri soggetti, l'ordinanza n. 18431/2026 conferma e amplia l'ambito di deducibilità delle quote di ammortamento, superando una lettura rigidamente ancorata al solo ciclo produttivo interno e valorizzando la funzione complessiva del bene nel disegno economico dell'impresa. In sintesi, l'ammortamento dei beni in comodato ai clienti risulta fiscalmente ammissibile ogniqualvolta tali cespiti siano effettivamente destinati a supportare, anche in via mediata, la produzione di utili e tale destinazione sia sostenuta da un impianto probatorio coerente e documentato.

IPERAMMORTAMENTO 2026: AL VIA DAL 12 GIUGNO SCORSO LE COMUNICAZIONI PREVENTIVE SULLA PIATTAFORMA GSE

Con il Decreto Direttoriale del MIMIT prot. n. 43378 del 11 giugno 2026, adottato ai sensi dell'art. 5, comma 1, del Decreto interministeriale 7 maggio 2026, è stata individuata la data di apertura della piattaforma informatica del GSE per la presentazione delle comunicazioni di accesso al nuovo iper-ammortamento, istituito dall'art. 1, commi 427-436 della L. 30.12.2025 n. 199 (Legge di bilancio 2026).
Dalle ore 12:00 del 12 giugno 2026 è possibile presentare, esclusivamente in via telematica tramite l'area clienti del sito del GSE (www.gse.it), le sole **comunicazioni preventive**, primo step della procedura articolata in tre comunicazioni obbligatorie disciplinata dall'art. 3 del D.M. 7 maggio 2026. Le comunicazioni di conferma dell'investimento e di completamento saranno attivate con un successivo decreto direttoriale.

La normativa di riferimento

Provvedimento	Contenuto
Art. 1, commi 427-436, L. 199/2025	Istituisce la maggiorazione del costo di acquisizione, ai soli fini della determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing, dei beni 4.0 (Allegati IV e V) e dei beni per l'autoproduzione/autoconsumo da fonti rinnovabili, per gli investimenti effettuati dal 1.1.2026 al 30.9.2028
DM 7 maggio 2026 (MIMIT-MEF)	Decreto attuativo che disciplina procedura di accesso, documentazione, decorrenza del beneficio e cause di decadenza
Decreto direttoriale MIMIT 11.6.2026	Individua il termine di apertura della piattaforma GSE (ore 12:00 del 12.6.2026) e approva i modelli di comunicazione per la fase preventiva
DM 10 giugno 2026	Definisce nel dettaglio i termini di apertura della piattaforma e approva i modelli di comunicazione

L'art. 3 del D.M. 7 maggio 2026 conferma una procedura di accesso articolata in più comunicazioni, il cui mancato invio nei termini e con le modalità previste comporta il mancato perfezionamento della procedura, con conseguente impossibilità di fruire del beneficio.

1 Comunicazione preventiva (attiva dal 12.6.2026)

È il primo adempimento, da presentare per ciascuna struttura produttiva cui si riferiscono gli investimenti, indicando in particolare:

- i dati identificativi dell'impresa e della struttura produttiva;
- la tipologia e l'ammontare degli investimenti nei beni 4.0 (Allegati IV e V alla L. 199/2025), con la data prevista di interconnessione;
- la tipologia e l'ammontare degli investimenti nei beni per l'autoproduzione/autoconsumo da fonti rinnovabili, con la data prevista di entrata in funzione;
- i dati relativi all'applicazione della maggiorazione delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing.

2 Comunicazione di conferma dell'investimento (non ancora attiva)

Va trasmessa entro 60 giorni dalla notifica dell'esito positivo della comunicazione preventiva, e attesta il pagamento dell'acconto minimo del 20% del costo di acquisizione di ciascun bene (per il leasing, la stipula del contratto e l'ordine al fornitore).

Non può riguardare beni diversi o importi superiori a quelli della comunicazione preventiva.

3 Comunicazione di completamento (non ancora attiva)

Da trasmettere al completamento degli investimenti e avvenuta l'interconnessione, comunque entro il 15 novembre 2028, corredata dalle attestazioni di possesso della perizia tecnica asseverata (richiesta per tutti i beni, senza soglie di esonero) e della certificazione contabile. Determina la decorrenza del beneficio, subordinatamente all'esito positivo delle verifiche del GSE.

4 Comunicazioni di monitoraggio

A regime, l'impresa deve inviare entro il 20 gennaio di ciascun anno le informazioni sugli investimenti effettuati e la previsione di utilizzo del beneficio, e, entro il successivo 30 giugno, una comunicazione integrativa con il piano di ammortamento e le quote dell'incentivo imputate in ciascun esercizio.

Le fasi del procedimento

Comunicazione	Stato	Termine
Preventiva	Attiva	Dalle ore 12:00 del 12.6.2026, senza scadenza espressa ma da presentare prima dell'avvio dell'investimento per ciascuna struttura produttiva
Conferma investimento	Non attiva	Entro 60 giorni dalla notifica di esito positivo della comunicazione preventiva
Completamento	Non attiva	Al completamento e interconnessione, comunque entro il 15.11.2028
Monitoraggio annuale	A regime	Entro il 20 gennaio (dati investimenti) ed entro il 30 giugno (piano di ammortamento) di ciascun anno

Sotto il profilo operativo, infine, si raccomanda alle imprese interessate dal beneficio di:

- verificare la disponibilità di credenziali SPID o CIE per l'accesso all'area clienti del sito GSE;
- predisporre i dati identificativi della struttura produttiva e il dettaglio degli investimenti programmati, distinguendo beni 4.0 e beni per l'autoproduzione/autoconsumo di energia rinnovabile;
- coordinare con il fornitore/installatore le tempistiche di consegna, entrata in funzione e interconnessione, anche in relazione all'eventuale cumulo o esclusione rispetto al credito d'imposta 4.0;
- attivare per tempo il professionista abilitato al rilascio della perizia tecnica asseverata (ingegnere, perito industriale, ente di certificazione accreditato, o per il settore agricolo dottore agronomo/forestale, agrotecnico o perito agrario laureati) e il revisore legale per la certificazione contabile.

Lo Studio rimane a disposizione per supportare le imprese nella verifica dei requisiti di accesso, nella predisposizione della comunicazione preventiva e nel coordinamento con i professionisti tecnici incaricati della perizia asseverata.

DEDUZIONE FORFETARIA AUTOTRASPORTATORI – PERIODO D'IMPOSTA 2025 E COMPILAZIONE REDDITI 2026

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, tramite comunicato stampa del 23 giugno scorso, ha reso note le misure della deduzione forfetaria a favore degli autotrasportatori per il periodo d'imposta 2025. L'Agenzia delle Entrate, con il comunicato del 23 giugno 2026, ha fornito le conseguenti indicazioni operative per la corretta compilazione dei modelli Redditi 2026. La deduzione forfetaria in esame riguarda i trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore e trova applicazione per gli esercenti attività di autotrasporto che determinano il reddito d'impresa secondo le regole ordinarie. Si tratta di un abbattimento forfetario del reddito, riconosciuto in funzione dei viaggi effettuati, distinto in relazione all'ambito territoriale del trasporto (all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa oppure oltre tale ambito).

Ai fini dichiarativi, tale deduzione deve essere indicata nei quadri RF (imprese in contabilità ordinaria) e RG (imprese in contabilità semplificata) dei modelli Redditi 2026 Persone Fisiche (PF) e Società di Persone (SP). L'Agenzia delle Entrate ha precisato che, per il periodo d'imposta 2025, la deduzione forfetaria per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore, ai sensi della disciplina richiamata nel comunicato, deve essere esposta come variazione in diminuzione nel rigo dedicato alle altre deduzioni del quadro di determinazione del reddito d'impresa.

In particolare, nel quadro RF dei modelli Redditi 2026 PF e SP la deduzione deve essere indicata nel rigo RF55, utilizzando due distinti codici: il primo relativo ai trasporti effettuati all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa, il secondo relativo ai trasporti effettuati oltre tale ambito. Analogamente, nel quadro RG la deduzione trova esposizione nel rigo RG22, sempre mediante due codici separati, con la medesima logica di distinzione territoriale.

In sede di compilazione sarà pertanto necessario:

- quantificare l'ammontare complessivo della deduzione spettante per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore nell'anno 2025, distinguendo tra viaggi effettuati all'interno del Comune in cui è ubicata la sede dell'impresa e viaggi effettuati al di fuori di tale territorio;
- imputare l'importo corrispondente a ciascuna tipologia di trasporto nel rigo di riferimento del quadro di determinazione del reddito, selezionando il codice corretto previsto dalle istruzioni ministeriali;
- verificare la coerenza tra gli importi indicati nel quadro RF o RG e la documentazione interna utilizzata per il calcolo (registrazioni, prospetti interni di dettaglio dei viaggi, ecc.), in modo da poter giustificare la deduzione in caso di richiesta di chiarimenti da parte dell'Amministrazione finanziaria.

Si raccomanda inoltre di fare riferimento alle istruzioni ufficiali del modello Redditi 2026, che riportano in modo puntuale il significato dei singoli codici da utilizzare nei righi RF55 e RG22 per identificare correttamente la natura della deduzione (trasporti all'interno del Comune o oltre tale ambito). Il corretto utilizzo dei codici consente di evitare errori formali e di garantire la piena riconoscibilità della deduzione in sede di controllo automatizzato e successivo eventuale controllo documentale. Per agevolare la lettura operativa, si riporta di seguito uno schema riepilogativo dei righi e dei codici da utilizzare nella dichiarazione dei redditi 2026, limitatamente alla deduzione forfetaria per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore per il periodo d'imposta 2025.

Modello Redditi 2026	**Quadro**	**Rigo**	**Codice**	**Tipologia di deduzione forfetaria**	**Ambito territoriale dei trasporti**
PF / SP	RF	RF55	43	Deduzione forfetaria autotrasportatori per trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore	Trasporti all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa
PF / SP	RF	RF55	44	Deduzione forfetaria autotrasportatori per trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore	Trasporti oltre il Comune in cui ha sede l'impresa
PF / SP	RG	RG22	16	Deduzione forfetaria autotrasportatori per trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore	Trasporti all'interno del Comune in cui ha sede l'impresa
PF / SP	RG	RG22	17	Deduzione forfetaria autotrasportatori per trasporti effettuati personalmente dall'imprenditore	Trasporti oltre il Comune in cui ha sede l'impresa

ENUNCIAZIONE DEI FINANZIAMENTI SOCI E L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI REGISTRO AL 3%

La recente ordinanza della Cassazione 4 giugno 2026 n. 17920 torna ad affrontare il tema dell'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale (3%) ai finanziamenti soci "enunciati" in un atto di scissione, fornendo importanti precisazioni sul requisito dell'identità soggettiva tra le parti dell'atto enunciante e dell'atto enunciato richiesto dall'art. 22 del D.P.R. 131/86. Il caso trae origine da un atto di scissione, rogato nel luglio 2022, nel quale veniva richiamato un "finanziamento soci da rimborsare". L'Agenzia delle Entrate, facendo leva sulla disciplina dell'enunciazione, ha emesso avviso di liquidazione dell'imposta di registro del 3% sul finanziamento, ai sensi dell'art. 22 del D.P.R. 131/1986. Il notaio rogante ha impugnato l'atto, sostenendo, tra l'altro, l'insussistenza del presupposto dell'identità soggettiva delle parti, in quanto il socio originario finanziatore non coincideva con l'attuale socio della società scissa al momento della scissione (per effetto di intervenute cessioni di partecipazioni).

Sia la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado sia quella di secondo grado hanno rigettato il ricorso, ritenendo sussistenti i presupposti dell'imposta di registro per enunciazione. In particolare, i giudici di merito hanno valorizzato un concetto "estensivo" di parte, affermando che, ai fini dell'art. 22, dovevano considerarsi parti dell'atto di scissione non solo le due società coinvolte, ma anche i rispettivi soci, in quanto soggetti rispetto ai quali si producono gli effetti dell'operazione. Hanno così ritenuto che le parti della scissione e quelle del finanziamento fossero "coincidenti, seppur in una dimensione dinamica": la società scissa si liberava del debito, la beneficiaria lo assumeva e il socio creditore vedeva mutare il debitore.

Investita del ricorso per Cassazione, la Suprema Corte conferma integralmente la decisione di merito, sia sotto il profilo processuale, sia – per quanto qui interessa – sul piano sostanziale. Dopo avere escluso vizi di motivazione, richiamando il consolidato orientamento sul "minimo costituzionale" richiesto dall'art. 111 Cost. (con rinvio, tra l'altro, alla sentenza delle Sezioni Unite n. 8053/2014), la Corte entra nel cuore della disciplina dell'enunciazione, ribadendo l'impostazione già fatta propria in precedenti arresti.

L'art. 22, comma 1, del D.P.R. 131/1986 stabilisce che, se in un atto vengono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati, "posti in essere tra le medesime parti intervenute nell'atto enunciante", l'imposta di registro si applica anche alle disposizioni enunciate. Partendo da tale dato testuale, la Cassazione riprende il filone interpretativo secondo cui, ai fini fiscali, non assume rilievo la "parte" in senso tecnico-contrattuale, ma il soggetto che partecipa ai due atti (enunciante ed enunciato). In questo senso viene confermata la linea già espressa da Cass. n. 3841/2023, poi rafforzata da Cass. n. 22997/2024 e, sul piano

sistematico, dalle Sezioni Unite con la pronuncia n. 14432/2023, che valorizzano l'autonomia del diritto tributario rispetto al diritto civile e la natura marcatamente antielusiva della disciplina dell'enunciazione.

In tale prospettiva la nozione di "parti" dell'art. 22 va intesa in senso atecnico e sostanziale: è sufficiente che, nell'atto enunciante, siano coinvolti o intervengano, anche con veste diversa da quella di parte contrattuale, i soggetti autori dell'atto enunciato, e cioè coloro rispetto ai quali si realizzano gli effetti delle disposizioni richiamate. La *ratio* del requisito soggettivo è infatti quella di evitare che l'imposizione colpisca un soggetto estraneo, chiamato a rispondere di comportamenti altrui: fintanto che vi è un effettivo coinvolgimento del soggetto nei due atti, l'identità richiesta dall'art. 22 deve ritenersi integrata.

Con specifico riguardo al caso di specie, la Cassazione osserva che l'atto di scissione è stato sottoscritto dal socio creditore – unico socio e amministratore sia della società scissa sia della beneficiaria – e che il finanziamento enunciato è intercorso tra la società scissa e il (medesimo) socio creditore, sia pure nella qualità via via assunta. Da ciò deriva, per la Corte, l'indubbia sussistenza del presupposto soggettivo: tra le parti dell'atto enunciante (scissione) figurano quelle dell'atto enunciato (finanziamento), considerata la partecipazione del socio creditore e della società scissa. Il fatto che il socio originario finanziatore non coincida fisicamente con l'attuale socio non incide sull'esito, in quanto ciò che rileva è la titolarità del rapporto di finanziamento e del relativo credito al momento della enunciazione. Sul punto la Cassazione richiama espressamente il precedente n. 26446/2020, ribadendo che il requisito dell'identità delle parti non viene meno per effetto delle vicende circolatorie che abbiano interessato il rapporto contrattuale sino al momento dell'enunciazione. L'identità va valutata guardando a chi, in quel momento, è titolare del rapporto derivante dall'atto enunciato (nel caso di specie, il "socio creditore"), a prescindere dalle modifiche soggettive dovute a cessioni di partecipazioni o a fenomeni successori della persona fisica o giuridica che ha originariamente posto in essere il finanziamento.

In definitiva, la Corte ritiene correttamente applicata dai giudici territoriali la disciplina dell'art. 22 del D.P.R. 131/86: il finanziamento soci, pur non autonomamente registrato, è stato enunciato nell'atto di scissione al quale hanno partecipato – in senso sostanziale – le medesime parti del rapporto di finanziamento; di conseguenza trova applicazione l'imposta proporzionale di registro del 3% sulle somme oggetto del finanziamento.

L'ordinanza n. 17920/2026 si inserisce così in un filone giurisprudenziale ormai ben delineato, che amplia in chiave antielusiva il concetto di "parte" ai fini dell'enunciazione, concentrandosi sulla posizione economico-giuridica (ad esempio, quella di socio creditore) piuttosto che sulla mera identità fisica del soggetto, e conferma un orientamento restrittivo per i contribuenti e gli operatori coinvolti in operazioni straordinarie in presenza di finanziamenti soci non ancora registrati.

DEFINITE LE REGOLE TECNICHE PER LO SCAMBIO DI DATI SULLE CRIPTO-ATTIVITÀ

L'Agenzia delle entrate con il provvedimento 186865 del 22 giugno 2026 ha individuato i soggetti tenuti dall'anno 2026 (prima annualità interessata dal presente obbligo) alla comunicazione dei dati inerenti gli investitori in cripto-attività.

La comunicazione inerente le movimentazioni effettuate nel 2026 dovrà essere effettuata dai service provider entro il 30 giugno 2027 e conterrà le seguenti informazioni:

- il codice fiscale, il codice (IIN), e l'indirizzo di posta elettronica del soggetto che effettua la comunicazione;
- i dati anagrafici dell'investitore (compreso il codice fiscale italiano, se esistente);
- il nome della cripto-attività;
- i dati degli acquisti e delle cessioni effettuati.

Sono esonerati dalla comunicazione all'Agenzia delle entrate i soggetti che, ricorrendo i requisiti di cui all'art.7, comma 7, D.Lgs. 194/2025 hanno trasmesso la notifica. Trattasi dei prestatori di servizi per le cripto-attività che espletano gli obblighi di comunicazione e adeguata verifica in conformità alle norme di un altro Stato membro o giurisdizione qualificata non-UE in base a criteri simili a quelli di cui all'art.7 e notificano tale circostanza all'Agenzia delle entrate.

Le comunicazioni devono essere trasmesse tramite i servizi telematici Entratel o Fisconline dell'Agenzia delle entrate (direttamente o tramite intermediari abilitati), in formato XML secondo le specifiche dell'allegato tecnico al provvedimento. L'Agenzia delle entrate sarà poi tenuta a trasmettere i dati alle altre amministrazioni entro il 30 settembre 2027 e stessa cosa verrà fatta dalle amministrazioni estere in merito agli investimenti dei residenti italiani all'estero.

Il Centro Operativo Pescara è l'ufficio competente per i controlli sugli obblighi di registrazione e comunicazione dei gestori di cripto-attività di cui all'art.7, D.Lgs. 194/2025 (CAO). I CAO registrati che non presentano la comunicazione nei termini ricevono un primo sollecito (con 60 giorni per adempiere) e, in caso di ulteriore inadempienza, un secondo sollecito (30 giorni).

IN SCADENZA AL 31 LUGLIO IL PAGAMENTO DELLA ROTTAMAZIONE-QUINQUIES

L'Agenzia delle entrate Riscossione con Comunicato stampa del 23 giugno 2026 ha reso disponibili nella area riservata di ciascun contribuente le Comunicazioni delle somme dovute (con i moduli di pagamento relativi alle prime dieci rate), a seguito delle istanze presentate per la Rottamazione-quinquies. È stato reso disponibile un prospetto di sintesi con i carichi inseriti, gli importi da pagare ai fini della definizione agevolata e le scadenze di versamento delle rate.

La comunicazione dell'AdeR fa seguito alle istanze che erano state presentate entro il 30 aprile 2026 con le quali i contribuenti interessati avevano richiesto, alternativamente, se:

- pagare in un'unica soluzione entro il 31 luglio 2026;
- oppure, pagare in un numero massimo di 54 rate bimestrali di pari importo (in 9 anni), con interessi pari al tasso del 3% annuo.

La definizione agevolata risulterà inefficace a seguito di mancato o insufficiente versamento:

a) della prima e unica rata scelta per effettuare il pagamento, in caso di versamento richiesto in unica soluzione;

b) di due rate, anche non consecutive, o dell'ultima rata del piano, in caso di versamento richiesto in forma rateale.

In caso di decadenza dai benefici della Rottamazione-quinquies a seguito dei mancati versamenti indicati nelle casistiche a) o b), i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute e i carichi residui non saranno più rateizzabili ai sensi dell'art.19, D.P.R. n.602/1973.

Si ricorda alla gentile Clientela che finché i versamenti derivanti dalla Rottamazione-*quinquies* sono regolari:

- non possono essere avviate procedure esecutive e non possono essere proseguite procedure esecutive già avviate, salvo il caso si sia già tenuto il primo incanto con esito positivo;
- può essere rilasciato il DURC di cui all'art.54, D.L. 50/2017;
- non opera il divieto di compensazione per ruoli scaduti di cui all'art.31, D.L. 78/2010 e di cui all'art.37, comma 49-*quinquies*, D.L. 223/2006.

CERTIFICAZIONE UNICA E COMPENSI AI FORFETARI: L'ESONERO NON È SEMPRE AUTOMATICO

L'Agenzia delle entrate, con la risposta a interpello n. 127 pubblicata lo scorso 22 giugno 2026, è tornata sul tema dell'esonero dall'emissione della Certificazione Unica nei confronti dei contribuenti in regime forfetario, confermando e applicando a un nuovo caso concreto il principio già enunciato con la precedente risposta n. 132/2025.

Quadro normativo di riferimento

L'articolo 3 del D.Lgs. 1/2024, inserendo il comma 6-septies nell'articolo 4 del D.P.R. 322/1998, ha disposto, a decorrere dall'anno d'imposta 2024, l'esonero dei sostituti d'imposta dagli adempimenti relativi alla CU (rilascio, consegna e trasmissione telematica) nei confronti dei contribuenti che applicano il regime forfetario di cui alla L. 190/2014 o il regime fiscale di vantaggio di cui al D.L. 98/2011.

Con la C.M. 8/E/2024, al paragrafo 3.1, l'Agenzia delle entrate ha chiarito che tale semplificazione trova giustificazione nel fatto che, a decorrere dal 2024, l'obbligo di fatturazione elettronica è stato esteso a tutte le partite IVA, indipendentemente dal regime fiscale adottato: i dati reddituali dei forfetari, quindi, sono comunque già nel patrimonio informativo dell'Agenzia attraverso il Sistema di Interscambio (SDI), rendendo superflua la CU.

Il principio fissato dalla risposta n. 132/2025: i medici convenzionati con il SSN

Con la risposta all'interpello n. 132, pubblicata il 13 maggio 2025, l'Agenzia ha affrontato il caso dei medici di medicina generale, dei medici di continuità assistenziale e dei pediatri di libera scelta operanti in regime forfetario. Per tali soggetti, in forza dell'articolo 2 del D.M. 31/10/1974, il compenso è documentato non dalla fattura elettronica ma dal foglio di liquidazione dei corrispettivi emesso dall'azienda sanitaria, che "tiene luogo della fattura". Ne consegue che questi dati non transitano nello SDI e non sono disponibili all'Agenzia.

Su queste basi, l'Amministrazione ha chiarito che:

- l'esonero dalla CU previsto dal comma 6-septies presuppone, quale condizione di applicabilità, che il forfetario sia effettivamente soggetto all'obbligo di fatturazione elettronica;
- laddove tale obbligo non sussista per espressa deroga normativa di settore, il comma 6-septies non trova applicazione e l'obbligo di emissione della CU permane;

- le aziende sanitarie devono quindi continuare a rilasciare la CU ai medici convenzionati forfetari, indicando l'importo al punto 7 e, in assenza di un codice specifico, il codice 25 al punto 6.

La risposta n. 127/2026: il caso dei Produttori di quarto gruppo

La nuova risposta all'interpello n. 127/2026 estende il medesimo principio a una fattispecie diversa, relativa ai Produttori di quarto gruppo (collaboratori delle agenzie assicurative, iscritti alla sezione E del RUI) che operano in regime forfetario.

Per le prestazioni di intermediazione assicurativa, esenti IVA ai sensi dell'articolo 10, comma 1, n. 9, del D.P.R. 633/1972, l'articolo 22, comma 1, n. 6, del medesimo decreto esclude l'obbligo di emissione della fattura (salvo richiesta del cliente). Inoltre, per effetto del D.M. 10/05/2019, questi soggetti sono esonerati anche dall'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei corrispettivi. Anche in questo caso, dunque, i dati reddituali non giungono all'Agenzia delle entrate tramite i consueti canali telematici.

Applicando lo stesso ragionamento già seguito per i medici convenzionati, l'Agenzia conclude che il comma 6-septies non trova applicazione neppure per i Produttori di quarto gruppo: le agenzie assicurative, in qualità di sostituti d'imposta, sono tenute a emettere e trasmettere la CU per tali compensi, sia per il 2024 sia per le annualità successive.

Le indicazioni operative per la compilazione della CU

Annualità	Compensi riferiti a	Compilazione
CU 2025	Compensi corrisposti nel 2024	Importo al punto 7; codice 25 al punto 6
CU 2026	Compensi corrisposti nel 2025	Importo al punto 7; codice 25 al punto 6 (il nuovo codice 24 è riservato ai medici convenzionati)

Va segnalato che le istruzioni alla CU 2026 hanno introdotto un nuovo codice 24 al punto 6, dedicato specificamente alle somme corrisposte a medici di medicina generale, medici di continuità assistenziale e pediatri di libera scelta in regime forfetario per le quali non si applica il comma 6-septies. Per i Produttori di quarto gruppo, in assenza di un codice ad hoc, resta corretto l'utilizzo del codice 25, ancorché nato per finalità diverse (ad esempio l'indennità di maternità).

Sanzioni e ravvedimento

Anche con riferimento al profilo sanzionatorio, la risposta n. 127/2026 ribadisce quanto già affermato nella precedente risposta n. 132/2025: considerata l'incertezza interpretativa dovuta al mancato coordinamento tra le disposizioni relative all'esonero dalla fatturazione elettronica per i Produttori di

quarto gruppo e quelle relative all'esonero dalla CU per i forfetari, le strutture preposte al controllo valuteranno la disapplicazione delle sanzioni in caso di invio tardivo delle Certificazioni Uniche relative al periodo d'imposta 2024 (e, per quanto di rilievo, al 2025), ovvero di invio di Certificazioni a rettifica di quelle già trasmesse, in applicazione del principio di tutela dell'affidamento e della buona fede di cui all'articolo 10 della L. 212/2000 (Statuto del contribuente).

Il principio

Con le due risposte sopra analizzate, quindi, l'Agenzia fissa la seguente regola di carattere generale: l'esonero dalla CU per i compensi corrisposti ai contribuenti forfetari non opera in automatico, ma è subordinato alla effettiva soggezione del percipiente all'obbligo di fatturazione elettronica. Ogni qualvolta una disciplina di settore esoneri una determinata categoria di forfetari dalla fattura elettronica, il sostituto d'imposta è tenuto a continuare a rilasciare la CU. Il principio appare suscettibile di applicazione anche ad altre categorie professionali beneficiarie di analoghe deroghe.

I formulari operativi

CHECK LIST MODELLO IRAP

A) DATI DEL CONTRIBUENTE	
Ragione sociale / Cognome - Nome	Codice fiscale

B) TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ	
Codice attività risultante dall'Anagrafe tributaria	
Descrizione dell'attività prevalente effettiva: _____	
I due dati risultano tra loro coerenti? Sì □ No□ (valutare variazione dati)	

C) TENUTA SCRITTURE CONTABILI OBBLIGATORIE	
□	Direttamente dal professionista
□	Da una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale, sotto il controllo e la responsabilità del professionista
□	Direttamente dal contribuente, sotto il controllo e la responsabilità del professionista
□	Direttamente dal CAF imprese
□	Da una società di servizi il cui capitale sociale è posseduto a maggioranza assoluta dalle associazioni che lo hanno costituito ovvero interamente dagli associati delle predette associazioni, sotto il controllo e la responsabilità del CAF
□	Da un soggetto che non può apporre il visto di conformità (il contribuente ha esibito la documentazione necessaria per consentire la verifica della conformità dei dati esposti o da esporre nella dichiarazione annuale)

D) VERIFICA DELLA REGOLARE TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI OBBLIGATORIE	
Registro fatture emesse (anche sezionali) – per tutti	Sì □ No□
Registro acquisti (anche sezionali) – per tutti	Sì □ No□
Registro corrispettivi (anche sezionali) – per tutti	Sì □ No□
Libro giornale – per ordinari	Sì □ No□
Libro inventari – per ordinari	Sì □ No□
Contabilità di magazzino – per ordinari	Sì □ No□
Libro dei beni ammortizzabili – per tutti (salvo annotazioni su libri Iva)	Sì □ No□

Cronologico movimentazioni finanziarie – per gli autonomi	Sì □ No□
Libro incassi pagamenti – per gli autonomi	Sì □ No□
Altro (specificare) ……..	Sì □ No□
Altro (specificare) ……..	Sì □ No□
Altro (specificare) ……..	Sì □ No□
Altro (specificare) ……..	Sì □ No□
Per ciascuno dei registri di cui sopra, verificare l'esistenza, la tenuta secondo le regole previste dalla vigente legislazione, la regolarità con imposta di bollo, etc.	Sì □ No□

E) CONTROLLO DELLA COINCIDENZA TRA RISULTANZE CONTABILI E DICHIARAZIONE			
□	Soggetti che applicano articolo 5	Verificare il corretto riporto dei dati di bilancio nel modello Irap	Sì □ No□
□	Soggetti che applicano articolo 5-*bis*	Verificare il riporto delle sole voci rilevanti, nella misura fiscalmente riconosciuta	Sì □ No□

F) CONTROLLO DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO E DIMINUZIONE	
□	Acquisire un prospetto di dettaglio delle variazioni in aumento e diminuzione esposte nei vari righi del modello
□	Verificare la coincidenza tra la documentazione di supporto e le suddette variazioni

G) CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE		
Secondo quanto indicato dalla circolare n. 28/E/2014, si è provveduto al controllo ed alla estrazione di copia dei documenti di ammontare superiore al 10% dell'ammontare dei componenti negativi dell'anno		
Totale componenti negativi	€	
Soglia di rilevanza (pari al 10% del rigo precedente)	€	
Numero dei documenti verificati (conservati in allegato alla presente *check list* in copia opportunamente siglata)	N°	

H) CONTROLLO DELLE DEDUZIONI GENERALI	
Verificare la spettanza delle deduzioni esposte (di qualsiasi natura) e la corrispondenza delle deduzioni con la documentazione di supporto fornita dal consulente del lavoro	Sì □ No□
I) CONTROLLO DELLE SPECIFICITÀ REGIONALI	
Verificare la corretta individuazione della regione nella quale è stata realizzata la base	Sì □ No□

imponibile	
Verificare la corretta applicazione dell'aliquota in relazione ad eventuali maggiorazioni o riduzioni	Sì □ No□
Verificare la corretta applicazione delle deduzioni	Sì □ No□
Verificare la corretta applicazione delle detrazioni	Sì □ No□

L) CONTROLLO DEL RIPORTO DEL CREDITO DA ANNO PRECEDENTE ED UTILIZZI			
Codice Tributo	Ammontare del credito derivante da precedente dichiarazione Verifica effettuata su: □ dichiarazione trasmessa con ricevuta ed attestazione del contribuente □ dati risultanti da cassetto fiscale	€	
	Utilizzi in compensazione fino alla data di trasmissione del modello: Verifica effettuata su (barrare più caselle, se opportuno): □ deleghe esibite dal contribuente □ dati risultanti da cassetto fiscale □ riscontri contabili (solo per gli ordinari) – controllo da solo non sufficiente	€	

M) CONTROLLO DEI VERSAMENTI EFFETTUATI (per tutti)			
Codice Tributo	Controllo versamenti effettuati in acconto Sì □ No□ Verifica effettuata su (barrare più caselle, se opportuno): □ deleghe esibite dal contribuente □ dati risultanti da cassetto fiscale □ riscontri contabili (solo per gli ordinari) – controllo da solo non sufficiente	€	

Tutti i controlli e le verifiche sopra rendicontate hanno dato esito positivo.

Data

Firma professionista abilitato / responsabile fiscale CAF imprese

_____

I formulari operativi

CHECK LIST MODELLO REDDITI

A) DATI DEL CONTRIBUENTE	
Ragione sociale / Cognome - Nome	Codice fiscale

B) TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ (solo per imprese e lavoratori autonomi)	Sì □ No □
Codice attività risultante dall'Anagrafe tributaria	
Descrizione dell'attività prevalente effettiva: _____	
I due dati risultano tra loro coerenti? Sì □ No □ (valutare variazione dati)	

C) TENUTA SCRITTURE CONTABILI OBBLIGATORIE (solo per imprese e lavoratori autonomi)	Sì □ No□
□	Direttamente dal professionista
□	Da una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale, sotto il controllo e la responsabilità del professionista
□	Direttamente dal contribuente, sotto il controllo e la responsabilità del professionista
□	Direttamente dal CAF imprese
□	Da una società di servizi il cui capitale sociale è posseduto a maggioranza assoluta dalle associazioni che lo hanno costituito ovvero interamente dagli associati delle predette associazioni, sotto il controllo e la responsabilità del CAF
□	Da un soggetto che non può apporre il visto di conformità (il contribuente ha esibito la documentazione necessaria per consentire la verifica della conformità dei dati esposti o da esporre nella dichiarazione annuale)

D) Verifica della regolare tenuta delle scritture contabili obbligatorie (solo per imprese e lavoratori autonomi)	Sì □ No□
Registro fatture emesse (anche sezionali) – per tutti	Sì □ No□
Registro acquisti (anche sezionali) – per tutti	Sì □ No□
Registro corrispettivi (anche sezionali) – per tutti	Sì □ No□
Libro giornale – per ordinari	Sì □ No□

Libro inventari – per ordinari	Sì □ No□
Contabilità di magazzino – per ordinari	Sì □ No□
Libro dei beni ammortizzabili – per tutti (salvo annotazioni su libri Iva)	Sì □ No□
Cronologico movimentazioni finanziarie – per gli autonomi	Sì □ No□
Libro incassi pagamenti – per gli autonomi	Sì □ No□
Altro (specificare) ……..	Sì □ No□
Altro (specificare) ……..	Sì □ No□
Altro (specificare) ……..	Sì □ No□
Altro (specificare) ……..	Sì □ No□
Per ciascuno dei registri di cui sopra, verificare l'esistenza, la tenuta secondo le regole previste dalla vigente legislazione, la regolarità con imposta di bollo, etc.	Sì □ No□

E) CONTROLLO DELLA COINCIDENZA TRA RISULTANZE CONTABILI E DICHIARAZIONE (solo per imprese e lavoratori autonomi)			Sì □ No□
□	Imprese ordinarie	Verificare la coincidenza tra utile di bilancio e quadro RF	Sì □ No□
□	Semplificati e autonomi	Verificare la coincidenza tra dati contabili, ridotti con le misure fiscali di rilevanza, e quadro RG o RE	Sì □ No□

F) CONTROLLO DELLE VARIAZIONI IN AUMENTO E DIMINUZIONE (solo per imprese in ordinaria)	Sì □ No□
□	Acquisire un prospetto di dettaglio delle variazioni in aumento e diminuzione esposte nei vari righi del modello
□	Verificare la coincidenza tra la documentazione di supporto e le suddette variazioni

G) CONTROLLO DELLA DOCUMENTAZIONE (solo per imprese e lavoratori autonomi)		Sì □ No□
Secondo quanto indicato dalla circolare n. 28/E/2014, si è provveduto al controllo ed alla estrazione di copia dei documenti di ammontare superiore al 10% dell'ammontare dei componenti negativi dell'anno		
Totale componenti negativi	€	
Soglia di rilevanza (pari al 10% del rigo precedente)	€	
Numero dei documenti verificati (conservati in allegato alla presente *check list* in copia opportunamente siglata)	N°	

H) CONTROLLO DEL RIPORTO DEL CREDITO DA ANNO PRECEDENTE ED UTILIZZI (per tutti)

Codice tributo	Ammontare del credito derivante da precedente dichiarazione Verifica effettuata su: □ dichiarazione trasmessa con ricevuta ed attestazione del contribuente □ dati risultanti da cassetto fiscale	€	
	Utilizzi in compensazione fino alla data di trasmissione del modello: Verifica effettuata su (barrare più caselle, se opportuno): □ deleghe esibite dal contribuente □ dati risultanti da cassetto fiscale □ riscontri contabili (solo per gli ordinari) – controllo da solo non sufficiente	€	

I) CONTROLLO DELLE RITENUTE SUBITE (per tutti)	
Verifica di coincidenza tra ritenute esposte e certificazioni possedute	Sì □ No□
Ricostruzione della esistenza di ritenute subite ma non certificate per un importo di € _____ , 00	Sì □ No□

L) CONTROLLO DEI VERSAMENTI EFFETTUATI (per tutti)			
Codice Tributo	Controllo versamenti effettuati in acconto Sì □ No□ Verifica effettuata su (barrare più caselle, se opportuno): □ deleghe esibite dal contribuente □ dati risultanti da cassetto fiscale □ riscontri contabili (solo per gli ordinari) – controllo da solo non sufficiente	€	

M) CONTROLLO DEI CREDITI DI IMPOSTA (per tutti)	
Effettuata verifica di corrispondenza dei crediti con la documentazione?	Sì □ No□

N) CONTROLLO DEGLI ONERI DEDUCIBILI (per tutti)		
Effettuata verifica di corrispondenza degli oneri deducibili con la relativa documentazione? Indicare la tipologia con i relativi importi:	Sì □ No□	
	€	
	€	
	€	
	€	
	€	
	€	

O) CONTROLLO DELLE DETRAZIONI DI IMPOSTA (per tutti)	
Effettuata verifica di corrispondenza delle detrazioni con la relativa documentazione? Indicare la tipologia con i relativi importi:	Sì □ No□

	€	
	€	
	€	
	€	
	€	
	€	

P) RISCONTRO POSIZIONI SOGGETTIVE (per tutti)	
È stata acquisita la conferma del contribuente in merito alla attestazione delle posizioni soggettive (carichi famiglia, residenza, etc.)?	Sì □ No□

Q) RIPORTO ED UTILIZZO PERDITE PREGRESSE (per tutti)	
È stata verificata la presenza delle perdite dal modello precedente?	Sì □ No□
È stata verificata la distinzione tra perdite a riporto illimitato e limitato?	Sì □ No□
È stato verificato che l'ammontare delle perdite residue sia stato correttamente decrementato degli utilizzi dell'anno?	Sì □ No□

Tutti i controlli e le verifiche sopra rendicontate hanno dato esito positivo.

Data

Firma professionista abilitato/responsabile fiscale CAF imprese

_____

L'ACQUISTO E LA VENDITA DI VEICOLI AZIENDALI

La ricorrenza dell'acquisto e della rivendita delle auto aziendali determina la necessità di avere chiare le conseguenze contabili e tributarie che si vengono a creare.

La normativa, infatti, propone differenti casistiche che si possono sovrapporre e, solo inquadrando correttamente la tipologia di mezzo e il tipo di utilizzo, si riescono a impostare le registrazioni contabili per avere a disposizione gli elementi utili per la compilazione delle dichiarazioni annuali.

L'acquisto del veicolo aziendale

L'acquisto di un veicolo aziendale può essere finalizzato a soddisfare differenti esigenze che, peraltro, possono determinare conseguenze diverse in merito alla detrazione dell'Iva e deduzione dei costi connessi.

In linea di principio, si potrebbero identificare le 3 seguenti situazioni:

1. acquisto di un autocarro;
2. acquisto di un veicolo aziendale;
3. acquisto di un veicolo da concedere in uso promiscuo a dipendenti per la maggior parte del periodo di imposta.

Acquisto di un autocarro

L'ipotesi più semplice è certamente la prima, stante il fatto che l'autocarro non subisce limitazioni alla detrazione dell'IVA (se l'acquisto risulta comunque inerente con l'attività aziendale) né limitazioni alla deduzione del costo (a condizione che l'immatricolazione del veicolo sia "*genuina*" e non si tratti di un cosiddetto *"falso autocarro"*). In particolare, si avrà:

Diversi	a	Fornitore XY		24.400
Autocarri			20.000	
IVA su acquisti detraibile			4.400	

Il valore del bene verrà poi inserito nel libro dei cespiti ammortizzabili e assoggettato a un piano di ammortamento secondo criteri civilistici, tenendo conto che la massima quota di ammortamento viene calcolata con coefficiente pari al 20%, con riduzione alla metà nell'anno di entrata in funzione del bene.

Acquisto di un veicolo aziendale

Ove l'acquisto abbia a oggetto un'autovettura aziendale, invece:

- l'IVA si rende detraibile nella sola misura del 40%;
- il costo è fiscalmente deducibile nei limiti del valore massimo riconosciuto dal Fisco, pari a 18.076 euro, nella misura forfetaria del 20%. La scrittura contabile sarebbe la seguente:

Diversi	A	Fornitore XY		24.400
Autovetture aziendali			20.000	
IVA su acquisti detraibile			1.760	
IVA su acquisti indetraibile			2.640	

Il valore dell'IVA indetraibile si cumula con il costo del veicolo, con la seguente scrittura (che potrebbe essere assorbita anche nell'articolo in partita doppia che precede):

Autovetture aziendali	A	IVA su acquisti indetraibile		2.640

Così, si avrebbe che il valore complessivo del bene, da iscrivere nell'attivo di bilancio e sul libro dei beni ammortizzabili, risulta pari a 22.640 euro, tenendo conto che la massima quota di ammortamento viene calcolata con coefficiente pari al 25%, con riduzione alla metà nell'anno di entrata in funzione del bene.

Ipotizzando che gli ammortamenti vengano sotto un profilo civilistico stanziati secondo il medesimo criterio fiscale, al 31 dicembre del primo anno di entrata in funzione del bene si avrebbe:

- ammortamento annuo: 22.640 x 25%: 2 =2.830;
- di cui ammortamento su valore massimo rilevante: 18.076 x 25%: 2 = 2.259,50;
- di cui quota di ammortamento deducibile: 2.259,50 x 20% = 451,90;
- di cui ammortamento non deducibile: 2.830 – 451,90 =2.378,10.

La scrittura contabile (ove si intendesse evidenziare separatamente la quota di costo non deducibile) sarebbe la seguente

Diversi	a	Fondo ammortamento autovetture		2.830,00
Ammortamento autovetture non deducibile			2.378,10	
Ammortamento autovetture deducibile			451,90	

Acquisto di un veicolo concesso in uso promiscuo al dipendente

Ove l'acquisto abbia a oggetto un'auto da concedere in uso promiscuo a un dipendente (provvedendo all'emissione di fattura a carico del dipendente per il valore convenzionale determinato in misura pari alle tariffe ACI), invece:

- l'IVA si rende detraibile integralmente (solo perché si riaddebita un corrispettivo con IVA per l'utilizzo privato del dipendente). Ove non fosse chiesto alcun corrispettivo al dipendente per l'utilizzo privato e quindi si preferisse, evidenziare un *fringe benefit* in busta paga, l'IVA tornerebbe a essere detraibile nella misura del 40%;
- il costo è fiscalmente deducibile senza limiti di valore massimo, sia pure nella misura del 70%.

La scrittura contabile sarebbe la seguente:

Diversi	A	Fornitore XY		24.400
Autovetture aziendali			20.000	
IVA su acquisti detraibile			4.400	

Ipotizzando che gli ammortamenti vengano civilisticamente stanziati secondo il medesimo criterio fiscale, al 31 dicembre del primo anno di entrata in funzione del bene si avrebbe:

- ammortamento annuo: 20.000 x 25%: 2 =2.500;

- di cui ammortamento deducibile: 2.500 x 70% =1.750;
- di cui ammortamento non deducibile: 2.500 – 1.750 =750.

La scrittura contabile (ove si intendesse evidenziare separatamente la quota di costo non deducibile) sarebbe la seguente

Diversi	A	Fondo ammortamento autovetture		2.500
Ammortamento autovetture non deducibile			750	
Ammortamento autovetture deducibile			1.750	

La cessione del veicolo aziendale

All'atto della cessione, in relazione alle 3 ipotesi sopra differenziate, si possono produrre le seguenti situazioni.

Ipotizziamo che:

- il valore di cessione del bene, come da quotazione dei listini di mercato (da intendersi IVA inclusa) è pari a 12.200 euro;
- il valore residuo contabile del bene è pari a 6.000 euro (storico di 24.000 e fondo di 18.000).

Cessione dell'autocarro

Se oggetto della cessione è un autocarro non vi sono particolari problemi, in quanto l'IVA è stata integralmente detratta e il costo integralmente dedotto.

Pertanto, si avrà un imponibile di 10.000 oltre a un'IVA di 2.200.

Il valore di realizzo è 10.000, mentre il valore residuo è 6.000, quindi si evidenzierà una plusvalenza di 4.000 euro. Contabilmente si avrà:

Diversi	a	Diversi		
Fondo ammortamento autocarri			18.000	
Credito verso Cliente XY			12.200	
		Autocarri		24.000
		Plusvalenza da cessione		4.000
		Iva a debito		2.200

Cessione del veicolo aziendale

Se oggetto della cessione è una vettura aziendale, l'IVA grava solo sul 40% del valore mentre il restante 60% dell'importo risulta escluso da IVA, e la plusvalenza dovrà essere tassata in proporzione alla percentuale di ammortamenti dedotti rispetto a quelli totali effettuati.

Per determinare l'imponibile da assoggettare a IVA si può moltiplicare il valore complessivo di cessione per il parametro 0,367647059.

Così, si otterrà un imponibile di 4.485,29 e un'IVA di 986,76; la restante parte del corrispettivo è fuori campo IVA.

In merito alla tassazione della plusvalenza, si ipotizzi che, a fronte di un totale di 18.000 di ammortamenti stanziati, siano stati dedotti solo 10.000; pertanto, la percentuale di plusvalenza da tassare è pari al 55,56% del totale.

Anche in tal caso, per comodità espositiva, ipotizziamo che il valore di costo fosse di 24.000 e il valore del fondo di 18.000.

Pertanto, si avrebbe:

Corrispettivo da cessione (Iva compresa)	12.200,00
- di cui IVA	-986,76
Valore di cessione (imponibile e fuori campo)	11.213,24
Valore residuo contabile	-6.000,00
Plusvalore	5.213,24
- di cui quota imponibile (55,56%)	2.896,48
- di cui quota non imponibile (44,44%)	2.316,76

Contabilmente si avrà:

Diversi	a	Diversi		
Fondo ammortamento autovetture			18.000	
Credito verso Cliente XY			12.200	
		Autovetture		24.000,00
		Plusvalenza da cessione Imp.		2.896,48
		Plusvalenza da cessione NI		2.316,76
		IVA a debito		986,76

Cessione del veicolo concesso in uso promiscuo al dipendente

Se oggetto della cessione è una vettura data in uso promiscuo al dipendente cui è stato addebitato il relativo corrispettivo per utilizzo privato con relativa emissione di fatture, l'IVA è analoga a quella del caso dell'autocarro e la plusvalenza dovrà essere tassata in proporzione alla percentuale di ammortamenti dedotti rispetto a quelli totali effettuati.

In merito alla tassazione della plusvalenza, si ipotizzi che, a fronte di un totale di 18.000 di ammortamenti stanziati, siano stati dedotti solo 12.600; pertanto, la percentuale di plusvalenza da tassare è pari al 70% del totale.

La plusvalenza, in questo caso, è pari a 10.000 (corrispettivo) – 6.000 (valore residuo) = 4.000.

Contabilmente si avrà:

Diversi	a	Diversi		
Fondo Ammortamento autovetture			18.000	
Credito verso Cliente XY			12.200	
		Autovetture		24.000
		Plusvalenza da cessione imp.		2.800
		Plusvalenza da cessione NI		1.200
		IVA a debito		2.200

Occhio alle scadenze

PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 LUGLIO 2026 AL 15 AGOSTO 2026

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 luglio 2026 al 15 agosto 2026, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7, D.L. 70/2011.

giovedì 16 luglio

Versamenti Iva mensili

Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di giugno. I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (articolo 1, comma 3, D.P.R. 100/1998) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.

Versamento dei contributi Inps

Scade oggi il termine per il versamento dei contributi Inps dovuti dai datori di lavoro, del contributo alla gestione separata Inps, con riferimento al mese di giugno, relativamente ai redditi di lavoro dipendente, ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, ai compensi occasionali, e ai rapporti di associazione in partecipazione.

Versamento delle ritenute alla fonte

Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese di giugno:

- sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef;
- sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente;
- sui redditi di lavoro autonomo;
- sulle provvigioni;
- sui redditi di capitale;
- sui redditi diversi;
- sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia.

Versamento ritenute da parte condomini

Scade oggi il versamento delle ritenute operate dai condomini sui corrispettivi corrisposti nel mese di giugno riferiti a prestazioni di servizi effettuate nell'esercizio di imprese per contratti di appalto, opere e servizi.

ACCISE – Versamento imposta

Scade il termine per il pagamento dell'accisa su gasolio e benzina immessi in consumo nel mese di giugno.

lunedì 20 luglio

Proroga versamento saldo 2025 e primo acconto 2026 imposte

Scade oggi il termine di versamento delle somme derivanti dalla dichiarazione dei redditi, Irap e Iva per le quali la scadenza ordinaria era il 30 giugno 2026, a seguito della proroga disposta dal D.L. 89/2026. Possono beneficiare della proroga imprese e professionisti che esercitano attività per le quali sono approvati gli ISA e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a euro 5.164.569 (compresi quelli che si avvalgono del regime dei minimi e del regime forfettario).

lunedì 27 luglio

Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali

Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle vendite intracomunitarie effettuate nel mese precedente. Scade oggi anche il termine per l'invio degli elenchi riepilogativi da parte dei soggetti tenuti all'obbligo con cadenza trimestrale, relativamente alle operazioni del secondo trimestre.

venerdì 31 luglio

Presentazione del modello Uniemens Individuale

Scade oggi il termine per la presentazione della comunicazione relativa alle retribuzioni e contributi ovvero ai compensi corrisposti rispettivamente ai dipendenti, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione relativi al mese di giugno.

Presentazione elenchi Intra 12 mensili

Ultimo giorno utile per gli enti non commerciali e per gli agricoltori esonerati per l'invio telematico degli elenchi Intra-12 relativi agli acquisti intracomunitari effettuati nel mese di maggio.

Modello TR

Scade oggi il termine per la presentazione della richiesta di rimborso o utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale relativo al secondo trimestre 2026.